
Energia solare e aspetti fiscali

Novità e attualità sul solare

Giornata di aggiornamento per addetti ai lavori

3 luglio 2014

Hotel Unione, Bellinzona

Giordano Macchi

Vicedirettore, Dipl. Math. ETH, Lic.sc.econ.,
MAS SUPSI in Tax Law



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni

Direzione

Temi trattati

- **Basi legali in vigore a livello federale e cantonale**
- **Deducibilità investimenti per il risparmio energetico**
- **Qualificazione giuridica degli investimenti**

Basi legali

Il livello federale e cantonale

Basi legali

○ sono deducibili

- *«Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli **investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione**»*

art. 32 cpv. 2 LIFD

- *«Le spese di manutenzione, di gestione e di amministrazione di immobili privati e gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente **nella misura stabilita per l'IFD**»*

art. 31 cpv. 2 LT

○ non sono deducibili

- *«Le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni **patrimoniali**»*

art. 33 lett. d) LT / art. 34 lett. d) LIFD

Deducibilità

Investimenti destinati al risparmio
energetico

Deducibilità

Riassumendo:

- sono deducibili
 - Tutte le spese di manutenzione
 - Gli investimenti energetici riguardanti le riattazioni

- non sono deducibili
 - Investimenti in nuove costruzioni
 - Investimenti in ricostruzioni totali o in trasformazioni sostanziali

Deducibilità

LT prevede la TUI

- Non sono deducibili:
 - Investimenti in nuove costruzioni
 - Investimenti in ricostruzioni totali



Deducibili a livello di tasse sugli utili immobiliari (TUI)

Secondo l'ordinanza federale del 24.08.1992 e la Circolare DDC 7/2010 dell'aprile 2011



Per investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente si intendono le spese sostenute per razionalizzare il consumo di energia o far uso di energie rinnovabili

Concernono sia l'installazione di nuovi elementi o impianti nonché la sostituzione di quelli esistenti

Investimenti deducibili al fine di:

- limitare la perdita di energia
- utilizzazione razionale dell'energia
- Analisi di economia energetica e costi per l'elaborazione di piani di ottimizzazione energetica
- Sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo energetico come fornelli, forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, impianti di illuminazione compresi nel valore dell'edificio



Limitando la perdita di energia tramite:

- Isolazione termica di pavimenti, pareti, tetti e soffitti dal clima esterno, da locali non riscaldati oppure dal suolo
- Sostituzione di finestre con altre, migliori dal profilo energetico
- Rendendo ermetici gli spifferi
- Sostituzione delle persiane o avvolgibili
- Sostituzione del generatore termico (eccettuata la sostituzione con un impianto fisso elettrico a resistenza)
- Sostituzione dello scaldacqua, eccettuata quella di uno scaldacqua a riscaldamento diretto o con una centrale
- Allacciamento ad un sistema di erogazione termica a distanza
- Installazione di pompe termiche, sistemi di accoppiamento termoelettrici ed impianti di energie rinnovabili

Deducibilità

- Installazione di impianti destinati alla razionalizzazione del consumo quali ad esempio:
 - Dispositivi di regolazione, valvole termostatiche per caloriferi, pompe di circolazione, ventilatori
 - Isolamento di tubazioni, rubinetteria o della caldaia
 - Dispositivi per misurare i consumi ed ottimizzare il funzionamento degli impianti e per il conteggio delle spese di riscaldamento e acqua calda
- Risanamento della cappa del camino in concomitanza con la sostituzione di un generatore termico
- Recuperando il calore, ad esempio quello prodotto da impianti di aria condizionata

Deducibilità

- In generale per la tematica spese manutenzione / investimenti: circolare DDC 7/2010 (in aggiornamento)
- L'allegato alla circolare DDC 7/2010 è un compendio completo per la determinazione delle deduzioni dal reddito immobiliare. Riporta in modo esaustivo la prassi della divisione delle contribuzioni, con una ripartizione percentuale fra spese di manutenzione e quelli di miglioria, indicando volta per volta il riferimento alle spese energetiche

Qualificazione giuridica degli investimenti

Qualificazione giuridica degli investimenti

- Analisi della Conferenza Svizzera delle imposte del 15.02.2011
documento pubblicato su www.csi-ssk.ch

Problemi principali

- Delimitazione investimenti / manutenzione nella sostanza immobiliare
- Delimitazione della sostanza privata / commerciale
- Delimitazione fra nuova costruzione ed una esistente
- Imposizione del reddito derivante dalla vendita di corrente elettrica e sussidi

Qualificazione giuridica degli investimenti



Genere di energia alternativa da incoraggiare

- Solare
- Geotermica
- Riutilizzo del calore per riscaldare l'abitazione captato con o senza pompe di calore
- Eolica e biomasse



Qualificazione giuridica degli investimenti

Immobilabile	Base legale	Ordinanza in favore dell'utilizzazione razionale dell'energia e sul ricorso a energie rinnovabili
Commerciale	Diritto commerciale	NON applicabile
Privato	LT, LIFD, LAID	Applicabile

- Secondo l'ordinanza federale sono deducibili oltre agli investimenti in pompe di calore (geotermiche o ad aria calda), in riscaldamenti a pellets o similari, anche le:
 - Installazioni per la captazione dell'energia solare per la produzione di acqua calda
 - Installazioni per la captazione dell'energia solare per il riscaldamento
 - Installazioni fotovoltaiche:
 - La deduzione degli investimenti a questo fine non dipende dal fatto che vengano installati per la copertura dei bisogni privati oppure per la vendita diretta di elettricità prodotta in eccesso

Come dedurre?

- Le spese di manutenzione dell'impianto sono **deducibili** alla scadenza del costo, la ripartizione del costo su più anni **non** è ammessa, a meno che si tratti di una realizzazione a più fasi
- La diminuzione di valore dell'impianto (ammortamento) **non** è deducibile nella sostanza **privata**
- I sussidi rappresentano di regola un reddito imponibile, vengono in questo caso conteggiati in diminuzione al costo d'investimento totale deducibile

Reddito?

- La retribuzione al prezzo corrente o la vendita dell'energia prodotta in eccesso rappresenta un reddito imponibile da sostanza immobiliare
- Se l'impianto copre solo i bisogni del proprietario il reddito può non essere considerato nel calcolo del reddito imponibile

Conclusione

**Grazie per
l'attenzione.**

**PER ULTERIORI
INFORMAZIONI**

Divisione delle contribuzioni

091 814 39 58

dfc-dc@ti.ch

www.ti.ch/fisco